

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 marzo 2020 alle ore 15,30 tramite collegamento in videoconferenza, si sono incontrati:

- La società Trops s.p.a. p.i. 02576710285 con sede legale in Rubano (PD) Via Manzoni 3/2 nella persona dell'Amministratore Delegato Sig. Renato Fantin, munito di poteri come da delibera del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del dr. Mario Cuneo, consulente del lavoro;
- FILCAMS CGIL NAZIONALE in persona del sig. Federico Antonelli (mail [federico.antonelli@filcams.cgil.it](mailto:federico.antonelli@filcams.cgil.it)) oltre alla sig.ra Cecilia de' Pantz della FILCAMS CGIL Veneto (mail [filcams.depantz@veneto.cgil.it](mailto:filcams.depantz@veneto.cgil.it))

Premesso che:

- a) La società Trops Spa (d'ora in poi anche solo "la Società") svolge l'attività di commercio di abbigliamento ed accessori al dettaglio.
- b) Società opera su tutto il territorio nazionale con negozi dislocati in varie Regioni con un organico complessivamente composto da 298 impiegati e 1 operai.
- c) Con comunicazione del 12/03/2020, cui integralmente si rinvia, la Società ha comunicato la volontà di ricorrere alla CIGS per crisi per evento improvviso ed imprevisto chiedendo altresì al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la convocazione per lo svolgimento dell'esame congiunto.
- d) Con comunicazione del 20/03/2020 la Società ha altresì comunicato l'intenzione di ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga per il periodo decorrente dall'inizio della sospensione e sino alla data in cui potrà avere decorrenza il trattamento di CIGS.
- e) Su richiesta delle organizzazioni sindacali sopra intestate, si è svolto in data odierna l'esame congiunto funzionale all'accesso al trattamento di CIG in deroga.
- f) Nel corso dell'incontro, la Società ha rappresentato i motivi della crisi aziendale conseguente alla gravissima situazione venutasi a creare a seguito del diffondersi dell'epidemia da COVID-19. In particolare, l'emergenza sanitaria in atto e le restrizioni imposte dal Governo con i decreti D.P.C.M 23/02/2020, D.P.C.M 01/03/2020, d.p.c.m. 04/03/2020, D.P.C.M. 08/03/2020 e D.P.C.M. 09/03/2020 D.P.C.M. 17/03/2020 emessi per porre freno al diffondersi dell'epidemia hanno avuto un immediato e drastico impatto sulle vendite che hanno registrato nel periodo dal 24/02/2020 al 10/03/2020 un drastico calo.
- g) Le cause della richiesta dell'ammortizzatore sono da imputare alle chiusure forzate degli esercizi commerciali e al ridottissimo afflusso di clientela conseguente alla restrizioni imposte dall'Autorità alla libera circolazione delle persone. Trattasi di eventi imprevedibili, improvvisi ed autonomi rispetto alle politiche di gestione aziendale e gli effetti negativi si sono propagati in modo rapido ed esponenziale.
- h) A fronte della suddetta situazione di crisi, la Società ha prospettato di dover ricorrere alla cassa integrazione sin dal 12/03/2020 per preservare la forza lavoro ed evitare licenziamenti, attesa la volontà aziendale di proseguire l'attività.
- i) Si precisa che dall'insorgere della crisi e sino al 11/03/2020, la contrazione è stata fronteggiata mediante l'utilizzo di ferie e permessi.
- j) Le Parti, dopo ampia ed approfondita discussione, concordano sull'opportunità del ricorso a detto ammortizzatore con decorrenza dal 12/03/2020 per superare l'attuale crisi e salvaguardare la situazione occupazionale.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e si intendono qui integralmente trascritte.

